



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 12/05/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 01/11/2019, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di essere cointestatario di due buoni fruttiferi postali serie "Q/P" con pari facoltà di rimborso del valore di Lire 5.000.000 ciascuno, emessi in data 21/12/1988.

Lo stesso evidenziava che alla scadenza trentennale dei buoni, l'intermediario aveva liquidato la somma di € 27.698,17 per ciascun buono controverso, per complessivi € 55.396,34: somma inferiore a quella che sarebbe stata dovuta, complessivamente pari a € 97.048,90 (pari a € 48.524,45 ciascuno).

Rilevava il ricorrente che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla disponevano circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale doveva quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, secondo le consolidate decisioni ABF. In particolare, per il periodo in questione il ricorrente affermava che dovevano essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 1.290.751 (come indicato sul retro dei titoli).

Il ricorrente concludeva per il riconoscimento del proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno (nella misura di Lire 1.290.751 per bimestre) e pertanto chiedeva di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 41.652,56, corrispondente alla differenza tra quanto dovuto applicando le



condizioni originariamente riportate sul retro dei rispettivi titoli e quanto già liquidato dall'intermediario.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, rilevava di aver operato in conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno. Il sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, sarebbe rimasto invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%).

Il resistente richiama, anche, quanto stabilito dalle Sezioni Unite (n. 3963/2019), secondo cui la pubblicazione in G.U. del D.M. citato assolveva ogni funzione di trasparenza: pertanto, i tassi di interesse dei buoni Q/P oggetto di controversia andavano considerati come conosciuti dal ricorrente, il quale non poteva vantare alcun legittimo affidamento.

Ad ogni buon conto l'intermediario faceva rilevare che il timbro Q/P sostituiva *in toto* quanto originariamente stampato sui rispettivi buoni e pertanto lamentava l'inconferenza della giurisprudenza di legittimità, di merito e delle decisioni ABF richiamate *ex adverso*: di contro la Corte di Cassazione, con sentenza a SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroboravano le prospettazioni del medesimo intermediario. Legittimità di comportamento confermata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018 avrebbe accreditato la legittimità della condotta di cui in controversia.

Secondo il resistente la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituirebbe solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del rispettivo buono nel periodo.

L'intermediario concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

Replicando alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando le motivazioni già espresse nel ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente è cointestataria di n. 2 buoni fruttiferi postali, serie "Q/P", con pari facoltà di rimborso emessi il 21/12/1988, prodotti in atti in copia fronte/retro.

Entrambe le parti concordano, inoltre, sulla serie di appartenenza dei buoni: in particolare si tratta di due buoni che recavano la precedente stampigliatura della serie "P", alla quale risulta sovrapposto sul fronte il timbro con la nuova indicazione della serie "Q/P", conformemente a quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 e sul retro un timbro che riporta i rendimenti fino al 20° anno.

A fronte di ciò il ricorrente richiede per ciascun buono la corresponsione degli interessi dal 21° al 30° anno, osservando che il timbro apposto sul retro – identico per tutti e due i buoni – non specifica i rendimenti successivi al 20° anno.

Il Collegio ritiene che il ricorso, in questo senso, sia fondato.

Va infatti ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: "*I buoni postali*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"].

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno: poiché i timbri nulla dispongono per il periodo dal 21mo al 30mo anno (*ex multis*: Coll. Torino, n. 25045/18; Coll. Milano, n. 20894/18, Coll. Roma, n. 2233/19; Coll. Napoli, n. 10048/2018; Coll. Bologna, n. 3621).

Tale orientamento ha trovato rinnovata conferma e linfa argomentativa con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03/04/2020, il quale ha sul punto ribadito che:

“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale.”

La stessa decisione del Collegio di Coordinamento ha altresì precisato – con puntuale riferimento in ordine alla eccezione in tal senso sollevata da parte resistente - che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un *revirement* rispetto alla sentenza della Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, *“muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*.

Tali considerazioni assumono rilevanza per la decisione del caso che qui ci occupa, dovendosi decidere in merito a due buoni fruttiferi postali della serie “Q/P”, emessi il 21/12/1988.

Nel caso di specie, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione e, dunque, apponendo su entrambi i titoli il timbro con la dicitura "Serie Q/P" sul fronte e quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sul retro. Sennonché, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento, ABF secondo cui la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni impone di accordare prevalenza al tenore letterale del titolo, ove non integrato in conformità con la disciplina di settore (cfr. Collegio di Bari 1063/2019; Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017).

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro dei buoni, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno: ciò pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, la liquidazione debba avvenire secondo i tassi di rendimento quantificati da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°: fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo vigente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA